

Il [decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172](#), in vigore dal 27 novembre, prevede ulteriori disposizioni volte al contenimento dell'epidemia da COVID-19, in particolare relative all'utilizzo del cosiddetto **green pass rafforzato**, ovvero la certificazione verde attestante:

- a) l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- b) l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c-bis) l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

**Il green pass rafforzato viene richiesto per attività che sarebbero sospese o limitate in zona gialla o arancione.**

Si può continuare ad utilizzare il green pass “base” (che include anche il green pass ottenuto a seguito effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2) per lo svolgimento di quelle attività che già, in zona gialla, richiedono il possesso del green pass.

**Pertanto, l'attività motoria e sportiva e le attività connesse, subiscono le seguenti modifiche:**

- ***in zona bianca:***

- in base all'art. 4, comma 2, **a partire dal 6 dicembre 2021 sarà necessario il possesso di certificazione verde “base” per poter accedere agli spazi adibiti a spogliatoi e docce**, con l'eccezione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità. Questi dovranno comunque utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuali.

- in base all'art. 6, comma 1, **nel periodo tra il 6 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022 la presenza di pubblico alle competizioni sportive sarà limitata ai possessori della certificazione verde rafforzata.**

In base all'art. 5, comma 2, **a partire dal 29 novembre sarà consentito:**

- ***in zona gialla:***

**- presenza di pubblico alle competizioni sportive riservata ai soli possessori di certificazione verde “rafforzata”;** le capienze sono aumentate nel rispetto della disciplina della zona bianca (ovvero all'aperto dal 50% al 75%, al chiuso dal 35% al 60%);

- ***in zona arancione per i soli possessori di certificazione verde rafforzata è prevista:***

- apertura degli impianti sciistici nel rispetto della disciplina della zona bianca;

- possibilità di organizzare/partecipare ad eventi e competizioni sportive anche se non rientranti nella definizione dell'art. 18 del DPCM 2 marzo 2021;
- possibilità di svolgere attività sportiva al chiuso (palestre e piscine), anche di squadra e di contatto;
- possibilità di svolgere attività sportive;
- possibilità di utilizzo di spogliatoi e docce;
- la presenza di pubblico alle competizioni sportive riservata ai soli possessori di certificazione verde rafforzata;** nel rispetto della disciplina della zona bianca (ovvero all'aperto al 75%, al chiuso al 60%).